

**AVVISO PUBBLICO  
PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI RISTRETTI DI AVVOCATI  
"Short List" PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIFENSIVI – RIAPERTURA TERMINI**

In attuazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Irccs di Bari, n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è indetto un avviso pubblico finalizzato alla formazione di Elenchi di Avvocati per l'affidamento di incarichi per la difesa in giudizio di questo Ente.

Gli Elenchi sarà suddiviso in sette sezioni:

- 1) contenzioso civile
- 2) contenzioso civile ramo responsabilità sanitaria
- 3) contenzioso penale
- 4) contenzioso penale ramo responsabilità sanitaria
- 5) contenzioso del lavoro e previdenza
- 6) contenzioso amministrativo
- 7) contenzioso tributario

1

Ciascun avvocato in possesso dei requisiti sottoindicati potrà inoltrare istanza per l'inserimento in una o più sezioni. Gli Elenchi saranno approvati con Deliberazione del Direttore Generale dell'Ente e verranno pubblicati sul sito internet aziendale.

I professionisti che hanno già presentato la domanda di partecipazione di cui alla deliberazione n. 653 del 18.11.2022 non devono ripresentare altra domanda di partecipazione fatta salva la facoltà di integrare la stessa con ulteriore documentazione entro la data di scadenza del nuovo avviso;

***A - REQUISITI RICHIESTI PER L'ISCRIZIONE AGLI ELENCHI***

Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:

- 1) Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati.
- 2) Godimento dei diritti civili e politici.



- 3) Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione anche ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale e dell'art 80 del D. Lgs 50/2016.
- 4) Assenza di condanne penali accertate con sentenza passata in giudicato e/o procedimenti penali pendenti noti all'interessato.
- 5) Assenza di conflitto di interessi: non aver in corso incarichi di rappresentanza extragiudiziali e di rappresentanza e difesa giudiziale di parti contro l'IRCCS Giovanni Paolo II e/o contro il suo personale per ragioni d'ufficio, costituzioni di parte civile o difese di parti offese contro l'Ente o suo personale per ragioni d'ufficio, incarichi da parte di querelanti/denunciati contro l'Ente o suoi dipendenti per ragioni d'ufficio, non avere avanzato nell'ultimo anno richieste di risarcimento danni o diffide contro l'Ente o suoi dipendenti per ragioni d'ufficio.
- 8) Assenza di cause di incompatibilità ad assumere incarichi difensivi nell'interesse dell'Ente, ivi incluse quelle previste dall'art. 10, ultimo comma, D. Lgs. n. 39/2013.
- 9) impegno a non avere rapporti di patrocinio contro l'Ente o contro il personale aziendale nel periodo di iscrizione negli Elenchi, nonché nel periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall'iscrizione negli Elenchi suddetti (impegno che va esteso anche ai professionisti dell'associazione o società professionale di cui eventualmente faccia parte l'istante, ai sensi dell'art. 24 del codice deontologico forense). Gli avvocati iscritti negli Elenchi possono chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dagli stessi.
- 10) Ai fini della determinazione del compenso per incarichi conferiti dall'Ente, assunzione dell'obbligo ad applicare parametri minimi tariffari di cui al D.M. n. 37/2018.
- 11) Possesso, con l'obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione agli elenchi aziendali e per tutto il periodo di svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall'iscrizione negli Elenchi suddetti, di una assicurazione professionale i cui massimali di copertura dovranno essere conformi a quelli previsti dall'art. 3 del D.M. 22.9.2016 e s.m.i..
- 12) Impegno a mantenere la riservatezza e segretezza in relazione agli incarichi conferiti, nonché a rispettare le norme deontologiche forensi e il codice di comportamento dell'Ente.
- 13) Disponibilità a incontrare l'assistito su richiesta e a partecipare a incontri presso la sede dell'Ente senza oneri aggiuntivi, neppure di trasferta.

Tutti i requisiti sopra detti dovranno essere autocertificati con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i., dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e permanere durante tutto il periodo di validità dagli Elenchi. La mancanza o l'omessa indicazione anche di un solo requisito tra quelli indicati, determina l'esclusione della domanda.

### **B - DOMANDA DI AMMISSIONE**

La domanda di ammissione, redatta secondo il modello allegato A al presente avviso, con espressa indicazione della sezione per la quale si chiede l'inserimento, dovrà essere datata e sottoscritta dal singolo professionista iscritto all'Albo, ed indirizzata al Direttore Generale dell'Ente con trasmissione a mezzo pec al seguente indirizzo PEC: **affari.legali@pec.oncologico.bari.it**

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1) condizioni generali di cui all'allegato B sottoscritte per accettazione;



- 2) *curriculum vitae* datato e firmato in formato europeo con indicazione delle particolari capacità e competenze specifiche maturate nel settore e nella materia della sezione e/o delle sezioni in cui si chiede di essere iscritti;
- 3) fotocopia non autenticata del documento di identità del professionista in corso di validità.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Sono ammesse unicamente domande provenienti da **singoli professionisti** ancorché aderenti ad associazioni o società tra avvocati.

La domanda e i relativi allegati devono pervenire, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 24 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.**

L'Istituto Tumori declina ogni responsabilità per eventuali ritardi delle domande imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'Ente non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell'istante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC indicato nella domanda, né per eventuali disguidi elettronici o comunque altri fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Al riguardo si raccomanda di verificare che il sistema PEC utilizzato restituisca entrambe le ricevute di accettazione e consegna al destinatario, quest'ultima valevole come prova di avvenuto recapito nel termine della domanda.

Si rammenta, infine, che l'Ente è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

### **C - FORMAZIONE DEGLI ELENCHI**

Gli Elenchi, suddivisi nelle sette Sezioni sopra indicate, sarà composto dai nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di ammissione verificati da apposito Gruppo tecnico individuato dal Direttore Generale.

Gli Elenchi non costituiscono una graduatoria e non presuppone alcuna procedura concorsuale. L'iscrizione agli Elenchi consegue all'esito positivo della verifica della regolarità e completezza delle domande di ammissione, della documentazione allegata e dei requisiti risultanti dalle dichiarazioni pervenute.

L'omessa indicazione e/o il mancato possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso nonché la mancata allegazione e/o sottoscrizione delle condizioni generali e/o del *curriculum vitae* determinano il mancato inserimento negli Elenchi.

Gli Elenchi, per mera comodità di consultazione, verranno formulati secondo il criterio alfabetico.

Si procederà alla formazione degli Elenchi anche nel caso pervenga una sola domanda rispondente ai requisiti richiesti.

Gli Elenchi saranno approvati con deliberazione del Direttore Generale e sarà pubblicato sul sito internet dell'Azienda, entro i successivi 30 giorni.

### **D – CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI**

L'Ente dispone la cancellazione dagli Elenchi aziendali del professionista che:



- abbia perso i requisiti di iscrizione o ne sia risultato sprovvisto *ab origine* all'esito di controlli a campione sulla veridicità dell'autocertificazione;
- abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbia assolto con puntualità e diligenza all'incarico affidato;
- sia venuto meno agli obblighi assunti con la domanda di iscrizione;
- sia responsabile di gravi inadempienze e/o illeciti anche per atti e fatti estranei all'attività professionale;
- abbia formalizzato la propria richiesta di cancellazione ovvero sia stato cancellato – a domanda o d'Ufficio – ovvero radiato dall'Albo Professionale di appartenenza.

L'avvocato può chiedere in qualunque momento la cancellazione dagli elenchi inviando apposita richiesta all'indirizzo PEC: [affari.legali@pec.oncologico.bari.it](mailto:affari.legali@pec.oncologico.bari.it)

#### **E - DURATA DEGLI ELENCHI**

Gli Elenchi degli avvocati di cui al presente avviso avranno validità di due anni a decorrere dalla data della deliberazione di approvazione.

#### **F - MODALITÀ DI UTILIZZO**

##### **F1 - ISTITUTO CONTRATTUALE DEL PATROCINIO LEGALE**

Gli Elenchi potranno essere utilizzati dall'Ente per l'affidamento di incarichi libero professionali nei casi di richiesta di patrocinio legale da parte del personale aziendale ai sensi della vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Resta salvo il diritto del personale aziendale di affidare un incarico ad un difensore di fiducia non compreso negli Elenchi ai sensi dell'art. 67, comma 2, del CCNL 19 dicembre 2019 per la Dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e delle Professioni sanitarie o ai sensi dell'art. 82, comma 2 del CCNL 17.12.2020 - Area delle Funzioni Locali (ex dirigenza tecnica amministrativa e professionale del SSN) o ai sensi dell'art. 26 comma 2 del CCNL 20 settembre 2001 per il Comparto Sanità. L'individuazione del legale nell'ambito degli Elenchi è rimessa alla libera scelta del personale coinvolto nel procedimento.

##### **F2 - INCARICHI DA PARTE DELL'ENTE**

Gli Elenchi saranno anche utilizzabili dall'Ente per conferire incarichi a propria tutela nei procedimenti di cui all'art. 17 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016.

L'affidamento dell'incarico avverrà utilizzando i criteri sottoelencati in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 50/2016:

- specifica competenza nella materia oggetto di contenzioso, risultante dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
- pregresse esperienze professionali attinenti al caso concreto, risultanti dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
- complessità dei casi trattati in precedenza, risultanti dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
- consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi conferiti in precedenza;



- individuazione dello stesso legale già incaricato dal personale aziendale ai sensi del precedente punto F1, in un'ottica di risparmio di spesa, purché non sussista conflitto di interesse tra l'Ente ed il personale medesimo.

A tal fine verrà valutato il *curriculum vitae* depositato.

Gli Elenchi potranno essere utilizzati qualora l'incarico non sia affidato ai legali interni.

Fermo restando quanto sopra previsto, nei casi di particolare complessità o novità del *thema decidendum* l'Ente si riserva di procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, ad un professionista anche non iscritto negli Elenchi, al fine di garantire il miglior soddisfacimento dei propri interessi.

### **G - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO**

L'inserimento negli Elenchi non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente, né l'attribuzione di alcun diritto soggettivo in capo all'avvocato presente negli Elenchi in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

Il rapporto che sorgerà tra l'Ente ed il professionista presente negli Elenchi sarà regolato dalle condizioni generali riportate nell'allegato B al presente avviso.

Il rispetto delle Condizioni Generali sottoscritte dal professionista costituisce condizione necessaria per il mantenimento negli Elenchi e il successivo conferimento di eventuali incarichi.

Gli iscritti negli Elenchi dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco stesso.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dal professionista in sede di domanda e con le modalità e i termini risultanti dalle condizioni generali già sottoscritte per accettazione dal professionista.

L'affidamento dei singoli incarichi verrà formalizzato tramite contratto scritto.

Il legale incaricato si impegna a tenere costantemente aggiornati, oltre che il proprio assistito, anche l'Ente sull'andamento del procedimento, fornendo tramite posta elettronica ogni scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferitogli oltre a rendere, su richiesta dell'Ente, una relazione riepilogativa sullo stato dell'incarico conferito e l'andamento della controversia.

Si impegna altresì a collaborare con i consulenti tecnici di parte messi a disposizione dall'Azienda.

### **H - COMPENSI RICONOSCIUTI AL LEGALE**

Il compenso sarà corrisposto, a seguito di accertamento circa il corretto svolgimento della prestazione, nella misura pattuita ed indicata nell'atto convenzionale, e comunque nella misura dei minimi tabellari, in relazione all'attività svolta ed alle relative fasi espletate.

Il preventivo deve essere redatto in base al valore della controversia indicato nell'atto giudiziario da parte attrice ai fini del contributo unificato. In ogni caso non si applica l'art. 6 del D.M. 55/2014 e s.m.i.

Per le cause di valore indeterminabile si applica il valore da € 26.000,01 a € 52.000,00 salvo il caso di controversie di particolare importanza, complessità e rilevanza degli effetti o dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, per le quali si potranno applicare gli ulteriori valori indicati nell'art. 5, comma 6, del DM 55/2014 e s.m.i.

Nel caso in cui il legale assista nel medesimo procedimento più soggetti o effettui la difesa contro più soggetti aventi la medesima posizione processuale, oppure nel caso in cui vi siano differenti posizioni



processuali nel medesimo processo (dichiarate e motivate dal legale) si rinvia a quanto previsto nel D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018.

Eventuali spese di domiciliazione dovranno essere previamente comunicate e quantificate in apposito preventivo.

Il legale potrà chiedere anticipazioni di somme quale fondo spese, in misura non superiore al 25% del preventivo, oltre a spese vive documentate, mediante l'emissione di una fattura elettronica a titolo di acconto soggetta ad IVA, cassa di previdenza e ritenuta d'acconto.

### ***I – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI***

L'informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, è contenuta nell'allegato C al presente avviso.

### ***L - DISPOSIZIONI FINALI***

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Ente e verrà inviato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

L'Ente riserva ogni facoltà di disporre eventualmente la revoca dell'avviso, di non procedere all'approvazione degli Elenchi ovvero di non utilizzare gli Elenchi nel caso in cui non si rinvenga idonea professionalità nell'ambito dello stesso ovvero in caso di modifiche normative e/o contrattuali che determinino il venir meno dei presupposti per cui è stata indetta la presente procedura.

#### **Allegati:**

- a) schema domanda**
- b) condizioni generali**
- c) informativa sul trattamento dati personali**